



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

emesso ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 56S-2020 a carico di Tommaso Pietrobon

Premesso che

- A) a seguito dell'invio, in data 13 novembre 2020, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo Sig. Mariano Albarella in relazione a quanto verificatosi da parte di Tommaso Pietrobon in occasione della Gara Nazionale 54/54 disputatasi presso il Golf Club Cà Amata Castelfranco Veneto in data 30 ottobre/1 novembre veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Tommaso Pietrobon così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) In data 16 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltra il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- C) In base al rapporto informativo risultava che Tommaso Pietrobon, arrivato in green alla buca diciotto del terzo giro di gara, dopo avere imbucato, avrebbe raccolto la pallina dalla buca e la avrebbe lanciata in mezzo alla vigna al lato del green, bestemmiando ad alta voce. Dopo essere stato avvicinato Tommaso Pietrobon *“si scusava per il comportamento scorretto e riconosceva di avere sbagliato”*.
- D) In data 18 novembre il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia. Veniva contestata a Tommaso Pietrobon la commissione dell'illecito di cui all'art. 17, lettera g) che prevede la sospensione per un periodo da tre mesi a due anni nel caso di espressioni blasfeme o grave turpiloquio e veniva stabilito che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per un periodo di 3 mesi.

E) Con comunicazione del 30 novembre Tommaso Pietrobon, richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

decreto Sanzionatorio

infliggendo a Tommaso Pietrobon, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, lettera g) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 3 mesi con decorrenza dalla data del presente procedimento.

Milano, 12 dicembre 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)